



# SIAP

# Inform@

Anno XXI - Nr.19  
Roma, 1 Ottobre 2025

## SPECIALE LEGISLAZIONE

[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org) [info@siap-polizia.it](mailto:info@siap-polizia.it)



## DISCIPLINA

### La sospensione cautelare, provvedimento di carattere non sanzionatorio

Giustizia Amministrativa

Il rapporto tra il procedimento penale e quello disciplinare è sempre particolarmente complesso in quanto, prevede degli obblighi in capo all'Amministrazione di recepire i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria affinché si adottino provvedimenti sanzionatori e/o di natura cautelare in sede disciplinare, e viceversa, degli obblighi in capo all'A.G. di comunicare all'Amministrazione l'esistenza del procedimento penale sia nella sua fase iniziale che in quella conclusiva.

Anche l'applicazione della Sospensione Cautelare dal servizio evidenzia bene l'interconnessione tra i due mondi che molto spesso, viene sottoposta al vaglio del giudice di legittimità.

In particolare, ci soffermeremo sulla misura cautelare prevista dall'articolo 9 del DPR 737/81 (Regolamento di disciplina). Una norma, ormai datata, che deve adattarsi ai nuovi istituti giuridici di natura cautelare introdotti dal codice di procedura penale entrato in vigore otto anni dopo la sua emanazione.

Per prima cosa è bene precisare che la sospensione cautelare è un provvedimento di natura precauzionale, con cui un appartenente alla Polizia di Stato viene allontanato dal servizio, obbligatoriamente o facoltativamente, a seguito di procedimenti penali in corso.

Non assume un carattere sanzionatorio ed è finalizzato ad evitare, nei casi di necessità e



urgenza, che un dipendente sottoposto a procedimento penale per un illecito di particolare gravità continui a prestare servizio con pregiudizio per la regolarità del funzionamento dell'ufficio e per il prestigio dell'Amministrazione.

A tal proposito è prevista la

- **Sospensione cautelare obbligatoria** in pendenza di procedimento penale (articolo 9 comma 1 del Regolamento di disciplina) applicabile con automatismo al verificarsi di presupposti di legge;

- **Sospensione cautelare facoltativa** connessa a procedimento penale (articolo 9 comma 2 del Regolamento di disciplina) applicabile, in casi particolari e urgenti, nell'ambito di un ampio potere discrezionale di natura cautelare

**Sospensione obbligatoria** connessa a procedimento penale: prevista dal 1° comma dell'art.9 D.P.R. 737/81 impone all'Amministrazione di sospendere (*"deve essere sospeso"*) dal servizio *"l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva"*. Il provvedimento è adottato dal "Capo dell'Ufficio dal quale l'arrestato gerarchicamente dipende che deve altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza". In considerazione delle nuove ipotesi custodiali previste dal c.p.p. e delle altre misure interdittive o comunque limitative della libertà personale è possibile stabilire che le misure che rendono obbligatoria la sospensione sono tutte quelle che impediscono la regolarità del rapporto di lavoro: gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia cautelare attenuata (art. 285 bis c.p.p.), custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio (art. 289 c.p.p.). Sulle misure invece del divieto/obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) e dell'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) la giurisprudenza sembra concorde nel valutare caso per caso, in quanto misure teoricamente compatibili con attività lavorativa.

**Sospensione facoltativa** connessa a procedimento penale: prevista dal 2° comma dell'art.9 D.P.R. 737/81 consente all'Amministrazione di sospendere cautelamente dal servizio il dipendente che sia sottoposto a procedimento penale. La norma recita: *"Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio, con provvedimento del Ministro su rapporto del capo dell'Ufficio dal quale dipende"*. Tale provvedimento ha carattere facoltativo e discrezionale ed è di competenza del Capo della Polizia su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende. Può essere adottato, *"può essere sospeso dal servizio"*, quando la natura del reato sia particolarmente grave. È pertanto necessario che siano contemporaneamente presenti i seguenti requisiti: un rilevante nocumento agli interessi e al prestigio della P.A., un reato di particolare gravità, valutabile caso per caso, e il fatto che il dipendente sia sottoposto a procedimento penale (nb: rinviato a giudizio).

Sulla revoca dei provvedimenti non esiste in automatismo sia nel caso dell'applicazione della misura obbligatoria che di quella facoltativa. Entrambe, infatti, richiedono una va-



lutazione sulle esigenze cautelari che ne potrebbero sconsigliare il rientro in servizio.

A tal proposito il comma 3 dell'articolo 9 attribuisce all'Amministrazione il potere discrezionale di revocare la misura: "la sospensione cautelare può essere revocata" "ove le circostanze lo consiglino".

Prima di approfondire il contenuto di due sentenze della giustizia amministrativa proprio in relazione ai due istituti è bene ribadire che l'applicazione del Regolamento di disciplina viene sottoposto al vaglio del giudice amministrativo quando il dipendente ritiene che il provvedimento sanzionatorio preso nei suoi confronti non abbia rispettato il dettato normativo (violazione di norme) e/o presenti dei vizi di legittimità (eccesso di potere e le relative figure sintomatiche).

### Giurisprudenza (due recenti sentenze)

(Sospensione obbligatoria) Nella **sentenza del TAR n. 03293/2024 del TAR per la Sicilia del 13 novembre 2024, pubblicata il 29 novembre 2024**, troviamo alcuni chiarimenti giurisprudenziali sull'organo competente ad emanare il provvedimento, sull'obbligatorietà dello stesso e sul corretto iter procedimentale da adottare per applicarlo.

Nel caso specifico il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, **in merito all'applicazione della sospensione obbligatoria ex articolo 9 comma 1 dpr 737**, decideva sul ricorso presentato da un dipendente che era stato raggiunto da un provvedimento di fermo ex art. 384 c.p.p. dall'A.G. nell'ambito di un p.p. pendente per il quale era stato indagato per i reati di cui agli artt. 110, 61, 615 ter e 326 c.p. e poi, sottoposto agli arresti domiciliari e alla misura dell'Obbligo di dimora.

La sentenza chiariva l'infondatezza del ricorso in quanto:

- ⇒ in merito alla lamentata incompetenza da parte del ricorrente dell'organo che aveva emanato il provvedimento, stabiliva l'infondatezza della doglianza perché, come viene precisato dall'art.9 commi 1 del d.P.R. 737/1981, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende. Nel caso specifico il Questore della provincia di Agrigento aveva correttamente adottato il provvedimento in quanto titolare del potere di sospensione poiché era organo da cui il commissariato di ps presso il quale il dipendente prestava servizio, dipendeva gerarchicamente;
- ⇒ in merito all'obbligatorietà del provvedimento cautelare anche in assenza di "carcerazione preventiva", il tribunale stabiliva che non era condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui soltanto la carcerazione preventiva sarebbe stata misura cautelare impeditiva della prestazione lavorativa, in quanto anche l'obbligo di dimora a cui veniva sottoposto risultava vincolante e non consentiva al dipendente di recarsi quotidianamente da Agrigento, suo luogo di residenza/dimora, a Canicatti,



luogo di lavoro;

- ⇒ in merito alla carenza istruttoria lamentata dal dipendente, per non essere stati rispettate le garanzie difensive previste dalla legge 241/90 e dalla carta costituzionale, il tribunale precisava che il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego era una misura cautelare (e non disciplinare) e pertanto non era richiesta la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Infatti, mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al



procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorreva allontanare il ricorrente dal posto di lavoro imponevano di intervenire con urgenza, dispensando l'Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione.

(Sospensione facoltativa) in merito

**all'applicazione della sospensione facoltativa ex articolo 9 comma 2 DPR 737**, risulta interessante **la sentenza n. 266/2025 del TAR – Sezione Prima - per l'Emilia Romagna del 17 marzo 2025**, nel quale il tribunale decideva sul ricorso presentato avverso un provvedimento emanato nei confronti di un dipendente per il quale era stato chiesto il rinvio a giudizio in relazione agli artt. 477 (falso in atto pubblico), 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), 56 e 640 comma 2 (tentata truffa) del Codice Penale.

In questa sentenza troviamo alcuni chiarimenti sulla natura del provvedimento, sulle motivazioni che devono accompagnarlo e sul corretto iter procedimentale da adottare per applicarlo.

In questo caso la sentenza chiariva l'infondatezza del ricorso in quanto

- come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 11 aprile 2022, n. 2665, l'istituto della sospensione cautelare *“non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un rimedio provvisorio di natura cautelare posto a tutela del superiore interesse pubblico dell'amministrazione militare, il cui perseguimento risulta pregiudicato dalla permanenza in servizio del dipendente a cui sono stati contestati fatti penalmente rilevanti e di notevole gravità (come è avvenuto nel caso di specie)”*. Si trattava, precisava il tribunale, di una misura squisitamente cautelare, priva di risvolti sanzionatori e di limitata durata temporale.
- risultava legittima l'omissione, contestata dal ricorrente, della comunicazione dell'avvio del procedimento (in tal senso cfr. anche la sentenza del TAR Milano n. 2055/2023), di cui alla legge 241/90, *nonché il mancato svolgimento di una particolare istruttoria, essendo l'adozione del provvedimento subordinata solo all'espressione del giudizio di opportunità della sospensione rispetto alla necessità di preservare il buon andamento e il*

*prestigio dell'amministrazione a fronte della commissione di un fatto penalmente rilevante di particolare gravità.*

- diversamente da quanto prospettato dalla tesi difensiva, il reato contestato in sede di rinvio a giudizio era di particolare gravità e, pur non essendo attinente al servizio svolto, risultava assolutamente incompatibile con il mantenimento dello *status* di agente della Polizia di Stato, considerate le indubbie ricadute negative di tale comportamento sul prestigio dell'Amministrazione e sull'affidabilità e integrità dello stesso appartenente alla Polizia, atteso che esso si poneva in evidente contrasto con i principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un agente della P.S., con i doveri attinenti al giuramento prestato e con gli obblighi di correttezza ed esemplarità propri dello *status* di agente appartenente alla Polizia di Stato.

Per un ulteriore approfondimento o studio si rimanda alla lettura delle due Sentenze qui di seguito integralmente riportate.

a cura dell'Ufficio Studi SIAP

Pubblicato il 29/11/2024

N. 03293/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00613/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Buscaglia, Alfonso Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Questura di Agrigento, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ivi domiciliataria ex lege, via Mariano Stabile 182;

**per l'annullamento**

**previa sospensione**

- del decreto n. -OMISSIS- del Questore di Agrigento di sospensione cautelare dall'impiego ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale;  
quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento -OMISSIS- del Questore di Agrigento di conferma del decreto n. -OMISSIS- del Questore di Agrigento di sospensione cautelare dall'impiego ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981;

- della nota prot. n. -OMISSIS- del Questore di Agrigento;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Agrigento e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di Assistente Capo presso il Commissariato della Polizia di Stato di Canicatti (AG) e in data -OMISSIS- veniva raggiunto dal provvedimento di fermo ex art. 384 c.p.p. disposto dalla Procura

della Repubblica di Palermo e successivamente posto agli arresti domiciliari in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 110, 61, 615 ter e 326 c.p.

Lo stesso giorno il Questore di Agrigento disponeva con decreto di sospendere l'odierno ricorrente dal servizio con decorrenza immediata.

Il ricorrente proponeva immediata istanza di riesame avanti il Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari che annullava il fermo e disponeva la sua conversione in obbligo di dimora presso il Comune di residenza.

Con istanza del -OMISSIS- il ricorrente invocava l'annullamento in autotutela del decreto di sospensione, che veniva respinta con provvedimento del -OMISSIS- a firma del Questore di Agrigento.

Con il ricorso introduttivo in esame ha impugnato il suindicato decreto n. -OMISSIS-, deducendo motivi così riassumibili:

I) Eccesso di potere per carenza assoluta d'istruttoria; Violazione del giusto procedimento amministrativo - ingiustizia manifesta; Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - difetto di motivazione; violazione degli artt. 4 e 24 della Costituzione: il ricorrente lamenta la mancanza di istruttoria, dovuta alla contestualità del provvedimento di sospensione del ricorrente e dell'applicazione della misura precautelare del fermo. L'art. 9 comma 1, del D.P.R. n. 737/1981 prevede che la sospensione possa essere adottata quale "atto necessitato" tuttavia, non può prescindere dalla fase istruttoria, quale fase procedimentale essenziale al fine di non ledere il diritto di difesa.

II) Eccesso di potere per carenza sopravvenuta del presupposto fondante il decreto impugnato; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 737/1981: parte ricorrente lamenta che nonostante la revoca della misura cautelare per carenza dei presupposti, non sarebbe stato rimosso il decreto di sospensione che trovava la sua ragione giustificativa nella privazione della libertà personale. Nella specie l'art. 9, comma 1, prevede un'ipotesi di sospensione obbligatoria applicabile solo ed esclusivamente nel caso in cui il dipendente non sia in grado di assolvere ai propri doveri d'ufficio poiché ristretto ad uno stato di carcerazione. Il sopravvenuto annullamento dell'unico presupposto giustificativo del decreto di sospensione ne determinerebbe il vizio dell'eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti prescritti dalla legge. Il ricorrente avrebbe, inoltre, sollecitato l'esercizio del potere di autotutela, proprio in ragione dell'avvenuto superamento della condizione di impossibilità lavorativa, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 737/1981; annullabilità del decreto impugnato per incompetenza ex art. 21-octies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica: parte ricorrente lamenterebbe, inoltre, il vizio di incompetenza poiché il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia di Agrigento e non anche dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Canicattì, esclusivamente preposto in forza dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981 all'adozione del provvedimento di sospensione obbligatoria previsto dalla stessa norma.

IV) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 - omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; violazione dei principi di buon andamento e di partecipazione endoprocedimentale e leale cooperazione con gli amministratori; violazione del principio dell'affidamento; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione: sarebbero stati elusi gli obblighi partecipativi prescritti arrecando un "vulnus" alle proprie garanzie difensive tutelate dall'art. 24 Cost.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Agrigento ha rigettato la richiesta di revoca dell'impugnata sospensione lamentando in sintesi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo, risultando a suo dire immotivata la scelta di mantenere ferma la sospensione obbligatoria in luogo di una sospensione facoltativa e, di fatto, riproponendo le censure già veicolate con il ricorso introduttivo.

Alla camera di consiglio del -OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda incidentale cautelare è stata respinta con la seguente testuale motivazione " -la decisione cautelare di non revocare la sospensione dal servizio non appare irragionevole, né sproporzionata, né viziata sul piano della carenza di motivazione; - persiste ancora una misura cautelare (obbligo di dimora e di firma) parimenti restrittiva della libertà personale, che obbliga il ricorrente a dimorare nel luogo di residenza diverso da quello ove presta servizio, come tale incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa; - difetterebbe il vizio di incompetenza in quanto tenendo conto dell'organizzazione gerarchica della Amministrazione di pubblica sicurezza e dell'interpretazione offerta dall'Amministrazione resistente, spetterebbe al Questore il potere esercitare la potestà disciplinare di cui al cit. D.P.R. n.737 del 1981 per effetto del rinvio da parte del successivo comma 4, al precedente art. 4, comma 6, laddove l'esercizio di tale potere nei confronti del "personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti" è attribuito al Questore; - il provvedimento di sospensione obbligatoria e di atto vincolato, può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento".

Con nota depositata il 7 novembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come da tempo sia stata revocata la misura dell'obbligo di dimora e come invece permanga la sospensione impugnata.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Questura di Agrigento ha disposto, ai sensi dell'art. 9 co. 1 del d.P.R. 737/1981, la sospensione cautelare obbligatoria dall'impiego dell'odierno ricorrente assistente capo della Polizia di Stato.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto.

3.- Va anzitutto esaminata con priorità la censura di difetto di competenza di cui al terzo motivo di gravame, come noto di rilievo assorbente, in quanto, ove sussista effettivamente il vizio denunciato, il giudice amministrativo non potrà esaminare le altre questioni per non incidere sull'esercizio dei poteri dell'organo competente (*ex multis* T.A.R. Umbria 27 dicembre 2021, n. 968; Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).



Ai sensi dell'art.9 commi 1 e 2 del d.P.R. 737/1981 "1. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".

Se è indubbio che il ricorrente dipende dal Dirigente del Commissariato di Canicattì ove presta servizio va rilevato che detto Ufficio dipende gerarchicamente a sua volta dal Questore della Provincia di Agrigento, il quale è pertanto titolare del citato potere di sospensione, con conseguente infondatezza della doglianza.

4.- Anche il primo ed il secondo motivo di gravame non meritano condivisione.

Posto che il ricorrente ha subito una misura restrittiva della libertà personale consistente nell'obbligo di dimora presso il Comune di residenza (Agrigento) ovvero misura obiettivamente impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa presso il Commissariato di Canicattì, la sospensione dal servizio - quale atto di natura cautelare distinto dal procedimento disciplinare (*ex multis* T.A.R. Lazio Roma sez. III, 12 marzo 2024, n. 4967) - è atto del tutto vincolato, senza alcun margine di discrezionalità (*ex multis* T.A.R. Lazio Roma sez. I, 11 luglio 2011, n. 6117) quale conseguenza della privazione della libertà personale del ricorrente (Consiglio di Stato sez. II, 11 ottobre 2022, n. 8701).

Non è dunque condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui soltanto la carcerazione preventiva sarebbe misura cautelare impeditiva della prestazione lavorativa, trovandosi invece impossibilitato in virtù dell'obbligo di dimora a recarsi quotidianamente da Agrigento a Canicattì.

E' poi del pari irrilevante la sopravvenienza dei fatti successivi all'emanazione del provvedimento impugnato in base al noto principio del "tempus regit actum" (*ex plurimis* Consiglio di Stato sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7550) non avendo peraltro parte ricorrente attivato alcuna richiesta di riesame in seguito all'asserita revoca della misura dell'obbligo di dimora.

5.- Parimenti infondato è il quarto ed ultimo motivo di gravame.

Essendo il provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego una misura cautelare (e non disciplinare) non è richiesta la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Infatti, mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l'Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione (*ex plurimis* così T.A.R. Campania Salerno, sez. III, 31 agosto 2022, n. 2277).

6.- Per le stesse argomentazioni sopra esposte è infondato anche il ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha articolato, come illustrato, censure in via derivata.

7.- Alla luce delle suesposte considerazioni sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'Estensore

Paolo Amovilli

Il Presidente

Stefano Tenca

Il Segretario

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato il 17/03/2025

N. 00266/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00201/2023 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Iossa, Paolo Palma e Michele Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;  
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione Centrale personale, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento**

*per quanto attiene al ricorso introduttivo:*

- del "telescrito" datato 7 febbraio 2023 e notificato al ricorrente in data 8 febbraio 2023, Prot. -OMISSIS-, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha disposto la sospensione d'urgenza dal servizio del ricorrente;
- di ogni altro atto e/o documento antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con gli atti impugnati;

*per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:*

- del decreto del Capo della Polizia prot. -OMISSIS- del 7 febbraio 2023, notificato il 23 marzo 2023, con cui è stata decretata la sospensione cautelare del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli, lette le note d'udienza con cui il ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Il ricorrente è destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 737 del 1981, in quanto per lo stesso è stato chiesto il rinvio a giudizio in relazione agli artt. 477 (falso in atto pubblico), 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), 56 e 640 comma 2 (tentata truffa) del Codice Penale.

Ritenendo illegittimo l'atto - motivato con riferimento al fatto che il ricorrente "ha compromesso il rapporto di servizio, incidendo negativamente sul prestigio e l'interesse dell'amministrazione" - lo ha impugnato deducendo i seguenti vizi:

1. errata applicazione degli artt. 9, comma 2 e 6 del D.P.R. n. 737 del 1981. Il ricorrente lamenta di essere stato sospeso dal servizio in assenza di ogni istruttoria, sulla scorta di una mera segnalazione, peraltro per fatti risalenti al 2019;
2. violazione dell'art. 91, comma 1 del D.P.R. n. 3 del 1957 a causa dell'impossibilità di comprendere chi abbia adottato l'atto in luogo del Ministro (non essendo il nominativo leggibile) e a quale titolo lo stesso sia stato legittimato a sostituire il Ministro. Peraltro, l'art. 15 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, che disciplina le sanzioni disciplinari del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dispone che non possono far parte della commissione di disciplina "il superiore che ha rilevato la mancanza ed il dipendente eventualmente offeso o danneggiato";
3. violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, essendo stata omessa la partecipazione al procedimento;
4. violazione dell'art. 103 del D.P.R. n. 3 del 1957, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire "subito";
5. difetto di motivazione in ordine alla mancata indicazione della gravità dei motivi e del concreto pregiudizio che deriverebbe alla pubblica amministrazione;
6. omessa motivazione del provvedimento in violazione dell'art. 92 del D.P.R. n. 3 del 1957, che regola la sospensione cautelare facoltativa.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, depositando una relazione nella quale si ricostruisce la vicenda che ha condotto alla sospensione e si sostiene l'infondatezza delle censure dedotte.

In data 9 maggio 2023, parte ricorrente ha depositato un ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto 7 febbraio 2023, notificato il 23 marzo 2023 ovvero avverso il medesimo atto che ha decretato la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 737 del 1981 e che ha formato oggetto del telex impugnato con il ricorso introduttivo: con tale nuovo atto giudiziario sono state, quindi, riproposte esattamente le medesime censure già dedotte.

L'Amministrazione ha, quindi, depositato un'ulteriore relazione ribadendo le ragioni dell'infondatezza del ricorso già rappresentate in relazione al ricorso introduttivo.

Infine, parte ricorrente, costituitasi con un nuovo difensore, ha depositato una memoria, nella quale ha ribadito quanto già prece-



dentemente dedotto.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorrente, agente di Polizia di Stato addetto alla Questura di Rimini, è stato imputato (dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di L'Aquila) di aver agito in concorso con altri soggetti per farsi sostituire come candidato nella prova scritta del concorso per titoli ed esami per l'ammissione alla Scuola superiore degli Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila.

Data la gravità dei fatti, egli è stato, quindi, sospeso cautelamente, a tutela dell'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, mediante l'adozione del provvedimento che è oggetto sia del ricorso introduttivo, che del successivo ricorso per motivi aggiunti, le cui deduzioni, perfettamente coincidenti, possono essere per ciò stesso trattate congiuntamente.

Invero, la perfetta coincidenza dell'unico atto impugnato, il cui contenuto è stato conosciuto dapprima mediante comunicazione telex (censurata con l'atto introduttivo) e poi a mezzo della notifica del decreto che era oggetto della trasmissione via telex (censurato con il ricorso per motivi aggiunti), induce a dubitare dell'ammissibilità del secondo mezzo di gravame, ma si può prescindere da tale profilo in rito, attesa l'infondatezza di quanto ivi dedotto.

La definizione della controversia richiede, però, una premessa per chiarire che il decreto censurato non è un provvedimento di natura sanzionatoria disciplinare, ma un atto cautelativo.

Come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 11 aprile 2022, n. 2665, infatti, "Tale istituto" ovvero la sospensione cautelare, n.d.r. "non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un rimedio provvisorio di natura cautelare posto a tutela del superiore interesse pubblico dell'amministrazione militare, il cui perseguimento risulta pregiudicato dalla permanenza in servizio del dipendente a cui sono stati contestati fatti penalmente rilevanti e di notevole gravità (come è avvenuto nel caso di specie). Si tratta, in sostanza, di una misura squisitamente cautelare, priva di risvolti sanzionatori e di limitata durata temporale.".

Ciò legittima, come si legge nella stessa pronuncia, l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento (in tal senso cfr. anche la sentenza del TAR Milano n. 2055/2023), nonché il mancato svolgimento di una particolare istruttoria, essendo l'adozione del provvedimento subordinata solo all'espressione del giudizio di opportunità della sospensione rispetto alla necessità di preservare il buon andamento e il prestigio dell'amministrazione a fronte della commissione di un fatto penalmente rilevante di particolare gravità. Inoltre, come ricordato nella sentenza Tar Lombardia, sez. IV, 2 maggio 2022, n. 971, "Secondo una consolidata giurisprudenza, la valutazione della gravità del fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr. Consiglio di Stato, II, 20 febbraio 2020, n. 1296), come pure in presenza di condotte di particolare gravità – quali quelle palesemente contrarie ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelle di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri – risulta sufficiente una motivazione di carattere attenuato per poter irrogare la sanzione disciplinare (cfr. Consiglio di Stato, IV, 26 marzo 2020, n. 2107; anche, I, parere n. 1578/2021, datato 30 settembre 2021).".

Diversamente dalla prospettazione della difesa del ricorrente, il reato contestato è di particolare gravità e, pur non essendo attinente al servizio svolto, risulta assolutamente incompatibile con il mantenimento dello status di agente della Polizia di Stato, considerate le indubbie ricadute negative di tale comportamento sul prestigio dell'Amministrazione e sull'affidabilità e integrità dello stesso appartenente alla Polizia, atteso che esso si pone in evidente contrasto con i principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un agente della P.S., con i doveri attinenti al giuramento prestato e con gli obblighi di correttezza ed esemplarità propri dello status di agente appartenente alla Polizia di Stato.

Non possono, quindi, ravvisarsi né il difetto di istruttoria dedotto con la prima censura - non essendo necessaria alcuna particolare istruttoria a fronte della valutazione della gravità dei fatti contestati -, né la violazione delle garanzie procedurali di cui alla terza doglianza, né, infine, il vizio di legittimità rubricato sub n. 5, dovendosi ritenere sufficiente una motivazione di carattere attenuato per disporre l'avversato provvedimento cautelare (si veda anche infra).

Quanto alla seconda censura, poiché l'invocato art. 91 del D.P.R. n. 3 del 1957 regola la diversa fattispecie della sospensione cautelare obbligatoria e non anche quella cautelativa, nel caso di specie ha trovato applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 9, commi 1 e 2 dello specifico regolamento del personale di Polizia e non anche la suddetta disposizione che, quindi, risulta essere stata invocata a sproposito.

Inoltre, con specifico riferimento alla contestazione relativa all'organo che ha adottato l'atto impugnato, ovvero il Direttore generale della Pubblica sicurezza, egli risulta a ciò legittimato in forza della separazione dei poteri di cui alla legge n. 93 del 1993 e della conseguente disciplina di cui al d.lgs. 165 del 2001.

Del tutto inconferente, infine, risulta essere il richiamo all'art. 15 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, in quanto, come già anticipato, non si è in presenza dell'applicazione di una sanzione disciplinare.

Ciò rileva anche al fine del rigetto del quarto motivo di ricorso, in cui si sostiene la violazione dell'art. 103 del D.P.R. n. 3 del 1957, che impone la tempestiva contestazione dei fatti, in quanto la condotta incriminante risale al 2019. A tale proposito appare opportuno dare atto, in punto di fatto, che la Procura della Repubblica ha comunicato all'Amministrazione procedente l'intervenuto esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierno ricorrente solo con nota del 20 gennaio 2023, con la conseguenza che la sospensione dal servizio del 7 febbraio 2023 sarebbe del tutto tempestiva anche a voler prescindere dal fatto che la disposizione ivi invocata regola la ben diversa fattispecie del procedimento disciplinare.

Infine il Collegio esclude, richiamate anche tutte le considerazioni che precedono, che sia ravvisabile, nel caso di specie, la carenza di motivazione che, oltre ad essere dedotta alla quinta censura è ribadita nella sesta, dal momento che la sospensione cautelare può essere disposta ogni volta che, come nel caso di specie, l'Amministrazione abbia dato atto del possibile pregiudizio concernente la credibilità e il prestigio dell'Amministrazione, sia all'interno che all'esterno della stessa.

Si tratta, dunque, di una tipica valutazione discrezionale che non richiede una specifica e diffusa motivazione e che resiste ai limiti della illogicità ed irrazionalità, in quanto il caso di specie, come già più sopra anticipato, ben giustifica l'adozione della misura cautelare (in tal senso Cons. Stato, sentenza n. 1296/2020).

A nulla rileva che il giudice d'appello, con sentenza n. 4325/2024, abbia ritenuto insufficiente a motivare la sospensione cautelare il mero richiamo al capo di imputazione, considerando lo stesso non particolarmente grave, in quanto il comportamento contestato a

del 1 Ottobre 2025

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bagnoni, 78

00153 ROMA

info@siap-polizia.it

0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Settimanale di informazione a cura  
della Segreteria Nazionale del SIAP  
a diffusione nazionale

Autorizzazione Tribunale

di Roma

n. 277 del 20 luglio 2005

quel ricorrente era in concreto diverso e diversa era la sua gravità: non può paragonarsi, infatti, l'aver fornito informazioni circa le modalità di controllo ai varchi di accesso al concorso, con l'essersi fatto sostituire da altro soggetto nelle prove di concorso (come avvenuto nel caso in esame).

La diversa fattispecie giustifica e legittima la diversa reazione, che può ritenersi, dunque, conforme all'ordinamento proprio per la gravità del fatto addebitato al ricorrente.

Ne deriva, dunque, il rigetto del ricorso (nonché del ricorso per motivi aggiunti dall'identico contenuto), dal momento che nessuna delle censure dedotte può trovare positivo apprezzamento, con la conseguenza che le spese del giudizio non possono che seguire l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell'Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'Estensore

Mara Bertagnolli

Il Presidente

Paolo Carpentieri

Il Segretario

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



Siamo su tutti i social

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito [www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI